

Salute e sicurezza dei Volontari di Protezione Civile Inquadramento normativo


Alessandra Calcara
Dipartimento della protezione civile
Ufficio Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale
Servizio Volontariato



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI – d. lgs. 81/2008

Il decreto legislativo n. 81/2008, la legge che tutela la sicurezza dei lavoratori, si applica alle attività svolte dai volontari di protezione civile con modalità specifiche dedicate esclusivamente a loro. Il legislatore ha ritenuto infatti che un settore tanto importante per la vita del Paese e caratterizzato da esigenze particolari e non assimilabili ad altri ambiti di attività come è il volontariato di protezione civile meritasse un'attenzione particolare.



Il d. lgs. 81/2008 ha dunque aperto la strada ad un approccio specifico e mirato alla sicurezza per le attività di volontariato di protezione civile, rinviandone l'individuazione precisa ad un successivo provvedimento, di contenuto tecnico, da emanarsi a cura dei Ministeri del Lavoro e Politiche Sociali, della Salute, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

Il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'11 luglio 2011, ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, sui quali dovrà svilupparsi l'azione concreta delle organizzazioni di volontariato e delle Amministrazioni pubbliche che le coordinano.

Tali principi riguardano di fatto **le specifiche esigenze** che caratterizzano le attività dei volontari di protezione civile e che hanno reso necessario individuare un percorso ad essi dedicato, ossia:

- **la necessità di intervento immediato** anche in assenza di preliminare pianificazione;
- **l'organizzazione di uomini, mezzi e logistica**, improntata a carattere di immediatezza operativa;
- **l'imprevedibilità e l'indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali** nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e la conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;
- **la necessità di derogare**, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte;

SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

L'individuazione preventiva di:

- **scenari di rischio di protezione civile**, nei quali il volontario può essere chiamato ad operare;
- **compiti** che possono essere svolti dai volontari negli scenari di rischio di protezione civile individuati;

L'equiparazione del volontario di protezione civile al lavoratore esclusivamente per le seguenti attività, elencate dall'art. 4 del decreto e indicate come obbligatorie per le organizzazioni di volontariato di protezione civile:

- **la formazione, l'informazione e l'addestramento**, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti;
- **il controllo sanitario generale**;
- **la sorveglianza sanitaria** esclusivamente per quei volontari che nell'ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio nei limiti previsti nel decreto legislativo 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti;
- **la dotazione di dispositivi di protezione individuale** idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato;

SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI

Decreto Interministeriale 13 aprile 2011

- l'obbligo, per il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di assicurare **l'osservanza degli obblighi associativi** sopra elencati;
- la **precisazione che le sedi delle organizzazioni** di volontariato di protezione civile ed i luoghi di intervento e le sedi di attività formative o esercitative **non sono considerati luoghi di lavoro** (a meno che al loro interno si svolgano eventuali attività lavorative);

Nel fissare questi punti il provvedimento ha inteso, quindi, stabilire che la sicurezza deve essere vissuta dai volontari di protezione civile come un processo continuo, parallelo allo sviluppo della propria organizzazione, all'acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzature o di nuove specializzazioni, alla crescita del ruolo che il singolo volontario può essere chiamato a svolgere nel gruppo a cui appartiene.



SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI

Decreto del Capo Dipartimento 12 gennaio 2012

Il decreto interministeriale di aprile rinviava ad una successiva intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome la definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato.

Il decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 ha completato il quadro normativo sulle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 e nel decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011.

A dicembre 2012 - in attuazione al decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio - il Dipartimento, di concerto con le Regioni e le Province Autonome, le Organizzazioni di Volontariato della Consulta Nazionale, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha definito i “Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza”. Il documento definisce i criteri di massima per le attività di formazione, informazione e addestramento dei volontari.



SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI

Decreto del Capo Dipartimento 12 gennaio 2012

ALLEGATO 1: indirizzi comuni per l'individuazione degli **"scenari di rischio di protezione civile"** e dei compiti in essi svolti dai volontari di protezione civile, elencati dall'articolo 4, del decreto interministeriale, allo scopo di assicurare un livello omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti



ALLEGATO 2: indirizzi comuni per lo svolgimento delle **"attività di formazione, informazione ed addestramento"** dei volontari di protezione civile in materia di tutela della propria salute e sicurezza, per consolidare una base di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale


SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI

Decreto del Capo Dipartimento 12 gennaio 2012

ALLEGATO 3: indirizzi comuni per l'individuazione degli **accertamenti medici basilari** finalizzati all'attività di **controllo sanitario** dei volontari di protezione civile, nonché per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività stessa, definendo al riguardo la tempistica di aggiornamento degli accertamenti, le modalità di conservazione dei dati relativi e le procedure di controllo sull'adempimento dell'attività.

Fondamentale è ricordare che si tratta di una **ricognizione delle condizioni di salute** e che deve essere considerata **in correlazione ai compiti che il singolo volontario svolge** all'interno dell'associazione.

ALLEGATO 4: indirizzi comuni per la definizione delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalità di svolgimento delle medesime.




SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI

LA FORMAZIONE

La formazione è così importante che lo svolgimento di attività formative che abbiano i requisiti previsti è considerato **indispensabile per mantenere l'iscrizione nell'elenco territoriale** delle organizzazioni di volontariato!

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

- per ogni corso va individuato **un responsabile**, il quale deve essere presente alle attività formative;
- ogni corso va definito in termini di **durata** (ore/giornate d'aula) in relazione agli specifici contenuti;
- deve essere indicata la **sede di svolgimento** e gli **orari di lezione** (calendario d'attività o d'aula);
- deve essere predisposto **materiale didattico** da poter distribuire ai partecipanti;
- per ciascun corso va determinato il **numero massimo** di partecipanti;
- per ciascun corso, organizzato e gestito da una organizzazione di volontariato ovvero organizzato e gestito da una pubblica amministrazione, i partecipanti devono essere **nominativamente e formalmente convocati**



SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI

LA FORMAZIONE

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

- per ogni giornata d'attività o d'aula va predisposta **la registrazione dell'effettiva presenza o partecipazione**;
- al termine del corso deve essere rilasciato a ciascun partecipante un **attestato di "partecipazione"**;
- in riferimento alle particolari caratteristiche del corso organizzato, può essere Somministrato un **"test d'ingresso"** per la valutazione preliminare delle conoscenze possedute e un **"test d'uscita"** per la verifica degli obiettivi raggiunti e dei contenuti appresi. In tal caso sarà rilasciato un **attestato di "proficua partecipazione"** volto a documentare i risultati conseguiti in termini di apprendimento;

- per le **attività formative di natura addestrativa**, la verifica di apprendimento viene effettuata nell'ambito della partecipazione alle azioni previste dal programma di attività, ovvero dal documento di impianto dell'esercitazione o prova di soccorso;
- Se il corso è organizzato e gestito da un'organizzazione di volontariato deve essere conservata, nell'archivio della stessa, **copia di tutto il materiale sopra elencato**, anche ai fini della attestazione dei requisiti necessari per la conferma periodica dell'iscrizione dell'organizzazione nell'albo/elenco territoriale



SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI

LA FORMAZIONE

AFFIDAMENTO DELLE DOCENZE

- i formatori/addestratori/istruttori possono essere individuati in base **all'esperienza professionale specifica** (curriculum, professionalità o esperienza acquisita);
- le attività formative possono essere svolte anche da **istruttori-docenti interni alle organizzazioni di volontariato**, se muniti della necessaria qualificazione-esperienza, debitamente comprovata;
- possono essere individuati ed adeguatamente formati dei **"volontari formatori"** all'interno delle organizzazioni di volontariato;
- ai formatori/addestratori/istruttori individuati va comunque richiesta la **presentazione di un curriculum adeguato** allo svolgimento della specifica attività formativa;



SALUTE E SICUREZZA DEI VOLONTARI

Le regole contenute nel Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio costituiscono **“standard” minimi di base**, validi per l'intero territorio nazionale.

Ciascuna Regione è autorizzata a specificarle, articularle e integrarle.

Altrettanto possono fare le Associazioni Nazionali, per le organizzazioni ad esse affiliate.



DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE SUL SITO DEL DIPARTIMENTO www.protezionecivile.gov.it




HOME PAGE

Volontariato

Il Centro Funzionale Centrale svolge attività di *monitoraggio e sorveglianza* idrogeologici e idraulici e dei loro scenari di rischio e va sull'integrità della vita, dei beni e

Bollettini di vigilanza
Mappe radar

NGSTON (D:) Microsoft PowerPoint - [...]



Dossier

Il percorso della sicurezza per i volontari di protezione civile

La Consulta nazionale del volontariato

Settimana del volontariato di protezione civile

Il percorso del volontariato di protezione civile



Home > Trasparenza > Provvvedimenti

Provvvedimenti

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008: tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

9 aprile 2008

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008

Testo integrale

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

In questa pagina è disponibile l'indice degli articoli del decreto legislativo n. 81/2008 e in forma in formato pdf il testo integrale dell'intero decreto legislativo è invece disponibile in formato pdf

Titolo I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali



Provvvedimenti

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008: tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Decreto 13 aprile 2011: Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Decreto del Capo

- Avanti >

Condividi Tweet

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Alessandra Calcara
Dipartimento della protezione civile
Ufficio Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale
Servizio Volontariato



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile